

---

# Fratelli Tanzi S.p.a

## MODELLO ORGANIZZATIVO

---

### MODELLO ORGANIZZATIVO

#### • MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo - 8 giugno 2001 n. 231, al Decreto Legislativo - 4 aprile 2008, n. 81 approvato dal Organo Amministrativo, aggiornato il 20-05-2016

#### PARTE GENERALE

##### Art. 1 Scopo del Modello

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Società ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

##### Art. 2

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **Art. 3 Destinatari del modello**

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

### **Art. 4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello**

Il Modello, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dal Organo Amministrativo.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità legislative, sono sempre di competenza del Organo Amministrativo.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

### **Art. 6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nella svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;

- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001;

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di assistere alle sedute del Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso al Organo Amministrativo.

#### **Art. 7 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo al Organo Amministrativo e Collegio Sindacale i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti del Organo Amministrativo, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
  - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Organo Amministrativo , Collegio Sindacale,

richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

## **Art. 8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti o da membri del Organo Amministrativo .

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

## **Art. 9 Informazioni obbligatorie e deleghe**

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- i verbali del Organo Amministrativo , Collegio Sindacale;
- la convocazione e l'ordine del giorno del Organo Amministrativo ;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs.81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

#### **Art. 10 Formazione e informativa**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:*
- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- *altro Personale:*
- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento;

#### **Art. 11 Sistema disciplinare**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

#### **Art. 12 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo

7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

#### **Art. 13 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

#### **Art. 14 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Organo Amministrativo , Collegio Sindacale i quali provvedono senza ritardo ad assumere le opportune iniziative ed informare l'assemblea dei soci.

#### **Art. 15 Misure nei confronti di Collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 16 Modello e Codice Etico**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

## **01 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)**

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, *riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art.24 del D.Lgs. 231/2001).

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art.25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di *corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione*.

#### **Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012.**

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 ha subito numerose variazioni in seguito dell'approvazione della cosiddetta *legge anticorruzione* (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di *concussione* (circoscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale italiano del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

## **02 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)**

Il 5 aprile 2008 e' entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, e' entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica e' aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2001 , l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

## Aree a rischio

- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

## Divieti

### Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

### Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Fratelli Tanzi S.p.a**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- In qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;

## Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **Fratelli Tanzi S.p.a** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **Fratelli Tanzi S.p.a** e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

## Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

### **03 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter)**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

### **04 - REATI DI FALSITA' IN MONETE (E VALORI) (art. 25-bis)**

L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

## 05 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

### Are a rischio

- L'analisi dei processi aziendali di **Fratelli Tanzi S.p.a.**, ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25-bis-1 per la scarsa riferibilità al business della Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **Fratelli Tanzi S.p.a.** del sistema disciplinare.

- Area commerciale ed operativa;
- Attività di produzione e commercio di prodotti;

# Divieti

## ***Divieti generali:***

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

## ***Divieti generali:***

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

## ***Divieti specifici:***

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- Violare le procedure aziendali in vigore;

# Procedure specifiche per aree sensibili

## ***Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:***

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fratelli Tanzi S.p.a** ]sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- Prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;

## ***Procedure specifiche per aree sensibili:***

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- **Rapporti con parti terze**

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

## **Attività ODV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati.

## **06 - REATI SOCIETARI (art. 25-ter)**

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati".

Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o peraltri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Da ultimo, si segnala che, con la **Legge 27 maggio 2015, nr. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il Provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

E' stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

*"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".*

## **Aree a rischio**

- Tenuta della contabilità;
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;

# Divieti

## 1. Divieti generali: Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

## 2. Divieti specifici: E' fatto divieto, in particolare, di :

- Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

# Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito di **Fratelli Tanzi S.p.a**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali di **Fratelli Tanzi S.p.a** che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della **Fratelli Tanzi S.p.a** ed il sistema di controllo di gestione;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting; - conoscere e rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo di **Fratelli Tanzi S.p.a**.
- Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'ODV.

1. Procedure specifiche per aree sensibili: Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **Fratelli Tanzi S.p.a**;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della **Fratelli Tanzi S.p.a** nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della **Fratelli Tanzi S.p.a** e relativi diritti;

## Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

## 07 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001.

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc..

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

### **Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.**

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime ed invita gli Stati ad incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

## **08 - MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25- quater.1)**

La **Legge 9 gennaio 2006, n. 7**, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto una serie di modifiche al codice penale e al d.lgs. 231/2001, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Le nuove misure sono state introdotte in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

La legge ha introdotto nel codice penale l'art. 583 bis (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) e l'art. 583 ter, in base al quale "*la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei*

*delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri"*

La Legge n. 7/2006, ha introdotto l'art. **25 quater n. 1** nel d.lgs. n. 231/2001, in virtù del quale: " *1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

L'art. **25 quater n. 1** del d.lgs. n. 231/2001 prevede una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'art. **583-bis c.p.** Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 231 del 2001: in particolare, tra le altre, quella in forza del quale l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio" e non invece quando il reo li abbia posti in essere "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Sotto il versante sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche le sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accreditamento, allorché si tratti di un ente privato accreditato operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

## **09 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)**

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati e' difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. E' il caso, ad esempio, della

pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, e' importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

Le società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo tipo, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.

(distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet,

per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, e' anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi e' costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

### **Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.**

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

## **Aree a rischio**

- Conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;

○

Selezione ed assunzione del personale;

○

Utilizzo di personale somministrato da agenzie per il lavoro;

## Divieti

### Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

### Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

○

Effettuare ricerche di personale, rivolgendosi a intermediari ( persone fisiche o società), che non dimostrino di essere accreditate o autorizzate ad erogare servizi di selezione del personale.

○

Avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di paesi terzi, senza aver preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso o di una carta di soggiorno;

## Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fratelli Tanzi S.p.a.**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico;

Le seguenti procedure aziendali:

- Procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- Il regolamento acquisti;

- I CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della **Fratelli Tanzi S.p.a** la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.

In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- In caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il ODV di tale anomalia;
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate;

#### Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

○

**Procedura di assunzione di cittadini appartenente a paesi terzi.** Prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, l'ufficio del personale dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno o di altro documento di soggiorno, valido per il lavoro, e in corso di validità. Una copia del permesso dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio del personale. L'autorizzazione all'assunzione e alla stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del personale, dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi della procedura (verifica possesso del permesso di soggiorno, autorizzazione all'assunzione e archiviazione) dovranno essere documentate per iscritto, con indicazione della data e del soggetto che ha compiuto l'operazione;

## Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;

**Elenco Documenti Allegati:**

- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori

## **10 - ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies)**

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**Informazioni privilegiate:**

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata.

Secondo l'art.181 Tuf, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

## **11 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies)**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Fratelli Tanzi S.p.a ai sensi del D.Lgs.231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

# Aree a rischio

## Ruoli aziendali coinvolti

Datore di Lavoro, Dirigenti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti

## Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cp, le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente modello organizzativo, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel documento "Organizzazione, gestione e controllo della sicurezza dei lavoratori", che risulta essere a tutti gli effetti un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza nella Società

- Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne
- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza
- Formazione ed informazione del personale
- Gestione delle emergenze
- Gestione della conformità di macchine ed impianti
- Manutenzione delle attrezzature antincendio
- Formazione del personale sulla Sicurezza
- Manutenzione macchine / attrezzature

# Divieti

## Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 septies del D.Lgs. 231/2001;

- In particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

## Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- di aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;

## Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fratelli Tanzi S.p.a.**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse

- Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi
- Verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e la loro efficacia
- Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti
- Verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili
- Verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature
- Verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio
- Verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
- Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.

- Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:
  - Il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
  - Il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - Il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
  - Tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
  - Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.

## Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di **Fratelli Tanzi S.p.a** (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

## **12 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA` DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)**

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Da ultimo, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una relevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato.

## **13 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)**

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

## **14 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)**

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

## **15 – REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 L. 146/2006)**

Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.

In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

## **16- REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)**

I reati ambientali sono stati inseriti nel d.lgs 231/2001 dal DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il d.lgs 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse:

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993"

Altri reati presupposto (inerenti l'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- art. 8 - Inquinamento doloso
- art.9 - Inquinamento colposo

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Da ultimo, si segnala che la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-undecies è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

- art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452- quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art, 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

*"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

*d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*

*e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".*

## Aree a rischio

- Processi o fasi di processo, che prevedano l'uso di materie prime incluse nell' allegato 5 alla parte terza del Testo unico ambientale: "Limiti di emissione degli scarichi idrici"
- Processi aziendali che causano emissioni in atmosfera che richiedono specifiche autorizzazioni.
- Trasporto di rifiuti per conto terzi
- Il rischio di verificazione del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **Fratelli Tanzi S.p.a** del sistema disciplinare.
- Gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali
- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano emissioni in atmosfera.
- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano acque reflue industriali.

## Divieti

**Divieti generali.** A tutti gli esponenti aziendali ( Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di **Fratelli Tanzi S.p.a**),a i consulenti esterni e ai partners della società è vietato porre in essere:

1. Comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
2. Comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

**Divieti specifici.** E' fatto divieto in particolare di:

- Durante la conduzione dei processi aziendali, mettere, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria.
- Omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente.

## Procedure specifiche per aree sensibili

- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Al responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da **Fratelli Tanzi S.p.a.**
- Al responsabile ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- **Azioni preventive.** Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il Responsabile Ambientale adotta, sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il responsabile ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.

## Attività ODV

- Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies del d.lgs 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

## 17- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25 duodecies)

Il D.Lgs. n.109/2012 ha inserito anche il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12 bis, D.Lgs. 25/07/1998 n.286) nel momento in cui si realizza con le aggravanti previste.

## 18- REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies)

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per

esigenze indifferibili” introducendo importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti.

Il provvedimento, infatti, ha apportato modifiche sia al D. Lgs. n. 74/2000 che al D. Lgs. 231/2001 secondo le seguenti direttive:

innalzamento delle cornici edittali delle principali fattispecie tributarie;

previsioni di alcune circostanze attenuanti;

abbassamento delle soglie di rilevanza penale;

estensione della confisca allargata prevista dall’art. 240 bis c.p.;

inserimento di alcuni reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La recente riforma ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies “Reati Tributari” che prevede cinque diverse fattispecie di reato presupposto, ovvero:

il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

il reato di “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

il reato di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Si tratta di fattispecie punite con sanzioni sia pecuniarie (fino a 774.500 euro, aumentate di un terzo in caso di profitto di rilevante entità) che interdittive quali i) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ii) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, l’ente risulta esposto anche al rischio di applicazione della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o del profitto del reato tributario realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Data Creazione Documento: 03.05.2016

Data Revisione Documento: 05.06.2020